

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 14/98 (art. 51) e n. 10/98 (art. 2, comma 4) e di cui al C.C.N.L. del 14.9.2000 (art.28) e del 12.2.02 (art. 12), disciplinanti l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 09. gennaio. 2008

Si assegna il numero 1 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2008

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 3 del 01/02/2008
Suppl. Straord.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Captafora



LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



REGOLAMENTO di attuazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 14/98 (art. 51) e n. 10/98 (art. 2, comma 4) e di cui al C.C.N.L. del 14.9.2000 (art. 28) e del 12.2.02 (art. 12), disciplinanti l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio

Art. 1

All'atto dell'apertura del procedimento, il dipendente dovrà immediatamente darne informativa al Dipartimento di appartenenza e contestualmente comunicare all'Avvocatura Regionale il nominativo dell'avvocato incaricato della difesa.

Art. 2

L'Avvocatura Regionale è tenuta ad esprimere il gradimento dell'avvocato designato dal dipendente, dandone comunicazione al dipendente ed al Dipartimento di appartenenza, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il legale incaricato della difesa non sia in una situazione di grave conflitto professionale con l'amministrazione regionale
- b) che l'avvocato designato dal dipendente si impegni ad informare costantemente l'amministrazione regionale dell'andamento del procedimento, segnalando, in particolare, le situazioni che determinano o possono determinare l'insorgere di un evidente conflitto di interesse con l'amministrazione;

In mancanza di riscontro da parte dell'Avvocatura Regionale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.1, il gradimento è da intendersi tacitamente dato.

Art. 3

La Regione assumerà a proprio carico le spese di un solo difensore, per il caso di più nomine da parte del dipendente.

Qualora la particolare natura dell'affare, l'esigenza di apporto specialistico di un legale versato in una branca non comune o altri particolari circostanze possano far ritenere necessaria la difesa di due professionisti, il dipendente dovrà fornire, all'atto della comunicazione dei nominativi degli avvocati incaricati, una esaustiva motivazione, ferme restando comunque le valutazioni in merito da parte dell'Avvocatura Regionale.

Art. 4

Ai fini della ammissibilità dell'istanza di rimborso, devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) l'ente deve essere stato informato dal dipendente interessato sui contenuti del procedimento avviato nei suoi confronti, secondo quanto sopra deliberato all'art. 1 e fatta salva la precisazione di cui all'art. 8;
- b) il legale incaricato della difesa dal dipendente deve essere individuato anche con il gradimento dell'ente, secondo quanto sopra indicato all'art. 2;
- c) il giudizio, previa valutazione dell'Avvocatura Regionale, deve avere

avuto origine da fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi d'ufficio;

d) il provvedimento che esclude la responsabilità deve essere passato in giudicato o non più impugnabile;

e) il definitivo accertamento dell'insussistenza di responsabilità deve attenere in modo pieno al merito e non essere basato su motivazioni di rito o su prescrizione;

f) deve non sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'Ente ed il dipendente, in connessione ai fatti da cui ha tratto origine il procedimento, quali desumibili dagli atti.

Art. 5

Sussistendo le suindicate condizioni, il dipendente dovrà avanzare istanza di rimborso, presentandola all'Avvocatura Regionale.

All'istanza dovranno essere allegati:

a) autocertificazione dalla quale risulti che i fatti o gli atti per i quali si procede sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;

b) copia conforme del provvedimento definitivo, con l'attestazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente che lo stesso è passato in giudicato, ovvero non più impugnabile;

c) copia dei verbali di udienza, degli atti difensivi redatti e dei documenti giustificativi delle spese sostenute;

d) la parcella, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza, redatta dall'avvocato incaricato della difesa in conformità ai criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del presente provvedimento.

Art. 6

L'importo del rimborso per tutta l'opera prestata, tenuto conto della natura, complessità e gravità del procedimento, non potrà essere superiore alla media tra i minimi ed i massimi delle tariffe professionali.

In relazione a rimborsi afferenti a procedimenti penali, saranno riconosciuti diritti corrispondenti ad un numero massimo di cinque sessioni o informative.

In relazione a rimborsi afferenti a procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, sarà riconosciuto un rimborso d'importo pari alle spese legali come liquidate nei provvedimenti dell'intero procedimento.

Nel caso in cui la posizione del dipendente sia in tutto analoga a quella di altri dipendenti interessati nel medesimo procedimento definito e tutti siano stati assistiti dallo stesso legale, dovrà essere presentata una parcella unica, che potrà essere aumentata del 20 per cento per ogni parte rappresentata, fino ad un massimo di dieci, e del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più procedimenti vengano riuniti, dal momento della disposta riunione.

Nel caso di difesa di due o più dipendenti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi interessati in rapporto ai fatti contestati, risultante dagli atti difensivi redatti, dovrà essere presentata una parcella unica, che potrà essere aumentata, per ogni parte, del 40 per cento.

Nel caso in cui al dipendente, in base ai presupposti sopra indicati all'art. 3, sia stata riconosciuta l'esigenza di avere più difensori, dovranno essere presentate separate parcelle, con l'evidenziazione analitica delle attività singolarmente svolte.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società tra avvocati, verrà riconosciuto il compenso spettante ad un unico professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Il rimborso forfettario delle spese generali esclude il riconoscimento di tutte le spese vive esposte nella parcella, qualora non espressamente documentate.

Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno le previsioni di cui alla deliberazione G.R. n. 481 del 25.2.1998, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con delibera G.R. n. 835 del 2002,

Art. 7

L'Avvocatura Regionale è tenuta a rendere la valutazione di congruità entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di rimborso corredata degli atti e documenti indicati all'art. 5.

Il termine decorre nuovamente dalla data in cui, a seguito di richiesta espressa, il dipendente faccia pervenire la documentazione integrativa.

Art. 8

Il presente regolamento si applica anche per gli oneri correlati ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento delle relative funzioni, individuandosi in tali casi il destinatario dell'informativa e della comunicazione di cui agli artt. 1 e 2 nel Presidente della Giunta Regionale.

Art. 9

In via transitoria, sono fatte salve le nomine relative a processi iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

1. 8 GEN. 2008



LOIERO

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

9 GEN. 2008

Estratto del processo verbale della seduta del

N° 9 del Reg
delle Deliberazioni

OGGETTO: Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 14/98 (art. 51) e n. 10/98 (art. 2, comma 4) e di cui al C.C.N.L. del 14.9.2000 (art. 28) e del 12.2.90 (art. 12), disciplinanti l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

~~il Presidente Agazio LOIERO~~ – il Vice Presidente e gli Assessori :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Vincenzo | SPAZIANTE-Vice Presidente |
| 2. Domenico | CERSOSIMO |
| 3. Carmela | FRASCA' |
| 4. Luigi | INCARNATO |
| 5. Mario | MAIOLO |
| 6. Demetrio | NACCARI CARLIZZI |
| 7. Mario | PIRILLO |
| 8. Francesco | SULLA |
| 9. Diego | TOMMASI |
| 10. Michelangelo | TRIPODI |
| 11. Pasquale M. | TRIPODI |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Inviata all'Assessorato
AVVOCATURA
REGIONALE
17 GEN. 2008

Assiste il Segretario Dott. NICOLA DURANTE

REGIONE CALABRIA
il Dirigente dell'Avvocatura Regionale
Cons. Antonio Boudi

Cap. Bilancio..... Delibera..... del
L.R. n° del

STANZIAMENTO	EURO
VARIAZIONI +/-	EURO
TOTALE	EURO
IMPEGNI ASSUNTI	EURO
DISPONIBILITA'	EURO
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	EURO
IMPEGNO N. DEL	

LA GIUNTA REGIONALE

- **VISTO** l'articolo 51 della legge regionale n. 14/1988;
 - **VISTO** l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 10/1998;
 - **VISTO** l'articolo 28 del C. C. N. L. del 14.9.2000, Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area non dirigenziale,
 - **VISTO** l'articolo 12 del C.C. N. L. del 12.2.2002, Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area dirigenziale,
 - **CONSIDERATO** che la disciplina in materia di patrocinio legale dei dipendenti può trovare applicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - 1) che l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal dipendente interessato sui contenuti del procedimento avviato nei suoi confronti;
 - 2) che gli atti o i fatti per i quali si procede siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
 - 3) che non sussista conflitto di interessi;
 - 4) che il legale incaricato della difesa dal dipendente sia stato individuato anche con il gradimento dell'ente;
 - **CONSIDERATO** che la medesima disciplina è da applicarsi anche per gli oneri correlati ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento delle relative funzioni;
 - **RITENUTO** necessario, per garantire imparzialità ed uniformità di trattamento, definire una normativa generale per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente cui dovranno attenersi le strutture regionali ai fini dell'assunzione degli oneri di difesa da parte della Regione;
 - **CONSIDERATO** inoltre che con precedente deliberazione n. 481 del 25.2.1998, avente ad oggetto "Criteri, modalità e limitazioni relativi all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione" sono stati, tra l'altro, fissati gli importi da corrispondere per diritti ed onorari agli avvocati esterni incaricati della difesa della Regione, sicché appare necessario stabilire criteri analoghi anche nel caso di prestazione professionale resa in favore dei dipendenti regionali con assunzione degli oneri a carico dell'ente ai sensi della normativa prima richiamata;
 - **VISTO** l'art. 43 dello Statuto Regionale;
- Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Avvocatura regionale, alla unanimità di voti

DELIBERA

A) di approvare il seguente regolamento:

Art. 1) All'atto dell'apertura del procedimento, il dipendente dovrà immediatamente darne informativa al Dipartimento di appartenenza e contestualmente comunicare all'Avvocatura Regionale il nominativo dell'avvocato incaricato della difesa.

Art. 2) L'Avvocatura Regionale è tenuta ad esprimere il gradimento dell'avvocato designato dal dipendente, dandone comunicazione al dipendente ed al Dipartimento di appartenenza, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il legale incaricato della difesa non sia in una situazione di grave conflitto professionale con l'amministrazione regionale
- b) che l'avvocato designato dal dipendente si impegni ad informare costantemente l'amministrazione regionale dell'andamento del procedimento, segnalando, in particolare, le situazioni che determinano o possono determinare l'insorgere di un evidente conflitto di interesse con l'amministrazione;

In mancanza di riscontro da parte dell'Avvocatura Regionale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.1, il gradimento è da intendersi tacitamente dato.

Art. 3) La Regione assumerà a proprio carico le spese di un solo difensore, per il caso di più nomine da parte del dipendente.

Qualora la particolare natura dell'affare, l'esigenza di apporto specialistico di un legale versato in una branca non comune o altri particolari circostanze possano far ritenere necessaria la difesa di due professionisti, il dipendente dovrà fornire, all'atto della comunicazione dei nominativi degli avvocati incaricati, una esaustiva motivazione, ferme restando comunque le valutazioni in merito da parte dell'Avvocatura Regionale.

Art. 4) Ai fini della ammissibilità dell'istanza di rimborso, devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) l'ente deve essere stato informato dal dipendente interessato sui contenuti del procedimento avviato nei suoi confronti, secondo quanto sopra deliberato all'art. 1 e fatta salva la precisazione di cui all'art. 8;
- b) il legale incaricato della difesa dal dipendente deve essere individuato anche con il gradimento dell'ente, secondo quanto sopra indicato all'art. 2;
- c) il giudizio, previa valutazione dell'Avvocatura Regionale, deve avere avuto origine da fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi d'ufficio;
- d) il provvedimento che esclude la responsabilità deve essere passato in giudicato o non più impugnabile;
- e) il definitivo accertamento dell'insussistenza di responsabilità deve attenere in modo pieno al merito e non essere basato su motivazioni di rito o su prescrizione;
- f) deve non sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'Ente ed il dipendente, in connessione ai fatti da cui ha tratto origine il procedimento, quali desumibili dagli atti.

Art. 5) Sussistendo le suindicate condizioni, il dipendente dovrà avanzare istanza di rimborso, presentandola all'Avvocatura Regionale.

All'istanza dovranno essere allegati:

- a) autocertificazione dalla quale risulti che i fatti o gli atti per i quali si procede sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
- b) copia conforme del provvedimento definitivo, con l'attestazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente che lo stesso è passato in giudicato, ovvero non più impugnabile;
- c) copia dei verbali di udienza, degli atti difensivi redatti e dei documenti giustificativi delle spese sostenute;
- d) la parcella, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza, redatta dall'avvocato incaricato della difesa in conformità ai criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del presente provvedimento.

Art. 6) L'importo del rimborso per tutta l'opera prestata, tenuto conto della natura, complessità e gravità del procedimento, non potrà essere superiore alla media tra i minimi ed i massimi delle tariffe professionali.

In relazione a rimborsi afferenti a procedimenti penali, saranno riconosciuti diritti corrispondenti ad un numero massimo di cinque sessioni o informative.

In relazione a rimborsi afferenti a procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, sarà riconosciuto un rimborso d'importo pari alle spese legali come liquidate nei provvedimenti dell'intero procedimento.

Nel caso in cui la posizione del dipendente sia in tutto analoga a quella di altri dipendenti interessati nel medesimo procedimento definito e tutti siano stati assistiti dallo stesso legale, dovrà essere presentata una parcella unica, che potrà essere aumentata del 20 per cento per ogni parte rappresentata, fino ad un massimo di dieci, e del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più procedimenti vengano riuniti, dal momento della disposta riunione.

Nel caso di difesa di due o più dipendenti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi interessati in rapporto ai fatti contestati, risultante dagli atti

difensivi redatti, dovrà essere presentata una parcella unica, che potrà essere aumentata, per ogni parte, del 40 per cento.

Nel caso in cui al dipendente, in base ai presupposti sopra indicati all'art. 3, sia stata riconosciuta l'esigenza di avere più difensori, dovranno essere presentate separate parcelle, con l'evidenziazione analitica delle attività singolarmente svolte.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società tra avvocati, verrà riconosciuto il compenso spettante ad un unico professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Il rimborso forfettario delle spese generali esclude il riconoscimento di tutte le spese vive esposte nella parcella, qualora non espressamente documentate.

Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno le previsioni di cui alla deliberazione G.R. n. 481 del 25.2.1998, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con delibera G.R. n. 835 del 2002,

Art. 7) L'Avvocatura Regionale è tenuta a rendere la valutazione di congruità entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di rimborso corredata degli atti e documenti indicati all'art. 5.

Il termine decorre nuovamente dalla data in cui, a seguito di richiesta espressa, il dipendente faccia pervenire la documentazione integrativa.

Art. 8) Il presente regolamento si applica anche per gli oneri correlati ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento delle relative funzioni, individuandosi in tali casi il destinatario dell'informativa e della comunicazione di cui agli artt. 1 e 2 nel Presidente della Giunta Regionale.

Art. 9) In via transitoria, sono fatte salve le nomine relative a processi iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

B) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad emanare il conseguente decreto;

C) di demandare al Direttore dell'Avvocatura regionale l'adozione degli ulteriori

atti organizzativi necessari all'attuazione del presente provvedimento, inclusa la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Segretario



V.
Il Presidente



Del che si è redatto il presente verbale

Il Segretario: Cons. Nicola Durante

Il Presidente: On.le Agazio Loiero